



n.30381

Sent. 76/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 30600 del registro

di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

PAPPALARDO Armando, nato a Salerno (SA) il 24.01.1969, c.f.:

PPPRND69A24H703Y, residente a Mantova (MN), , rappresentato e difeso

dall'Avv. Paolo Santacroce ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

medesimo in Cà de' Tirreni (SA), Corso Principe Amedeo, n. 17, giusta

procura speciale in atti.

Uditi, all'udienza del 10 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario Barbara

Marta Pisani, il Sostituto procuratore generale Marcella Tomasi e l'Avv. Paolo

Santacroce per il convenuto.

FATTO

Con atto depositato il 23 novembre 2023 la Procura regionale, premesso di

essere stata notiziata dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia di Varese della

richiesta di rinvio a giudizio di diversi soggetti (procedimenti penali n.

	407/2019 e n. 1778/2021) avanti il Tribunale di Vallo della Lucania per la	
	produzione e l'utilizzo di diplomi falsi per l'accesso all'attività lavorativa in	
	vari istituti scolastici, ha citato in giudizio PAPPALARDO Armando	
	esponendo quanto segue. In data 29.9.2018 il suddetto presentava domanda di	
	“messa a disposizione” (MAD) per l'insegnamento presso l'Istituto	
	Comprensivo Goito di Mantova, scuola pubblica gestita dal MIUR (oggi	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito). In tale sede dichiarava, con assunzione	
	di responsabilità ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso del	
	diploma magistrale conseguito al termine dell'anno scolastico 1995/1996	
	presso la Scuola Casa Gioiosa San Marco di Castellabate e del diploma di	
	specializzazione per il sostegno conseguito il 16.6.1997 presso la Fondazione	
	Socio-Culturale Passarelli San Marco di Castellabate, trasmettendo poi la	
	relativa documentazione (cfr. doc. 5, all. 2 prod. Proc.). In accoglimento della	
	domanda il citato Istituto stipulava con il convenuto un contratto di lavoro (cfr.	
	doc. 5, all. 3) per una supplenza come docente di sostegno per minorati	
	psicofisici dal 4.10.2018 al 30.6.2019. All'esito delle successive indagini	
	penali, tuttavia, emergeva la falsità dei diplomi dichiarati e il convenuto	
	veniva imputato dei reati di falso (art. 476 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.) in	
	concorso. Accolta la richiesta di patteggiamento, il Tribunale di Vallo della	
	Lucania, con sentenza del 20.9.2022 n. 115, lo condannava alla pena di anni	
	1, mesi 4 e giorni 17 di reclusione (cfr. doc. 7, all.1). La medesima sentenza	
	dichiarava, ex art. 537 c.p.p., la falsità dei citati diplomi, così come indicati	
	nei capi di imputazione.	
	Richiamata la normativa e la giurisprudenza contabile in argomento (tra cui,	
	in particolare, questa Sezione n. 263/2022), parte attrice agisce nei confronti	
	2	

	del convenuto per il risarcimento del danno, quantificato nell'ammontare della	
	retribuzione corrisposta nel periodo di svolgimento del servizio ossia in euro	
	19.487,63, importo risultante dai cedolini paga trasmessi dall'Istituto	
	scolastico e prodotti agli atti.	
	Il convenuto si è costituito con comparsa in data 20.3.2024. Innanzitutto ha	
	contestato l'importo della richiesta di condanna (euro 19.487,63), che negli	
	atti penali (in particolare nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari	
	e nella sentenza di condanna) è indicato in diversa misura (euro 17.315,53).	
	Ha poi osservato che la c.d. messa a disposizione (MAD) è un procedimento	
	informale, regolato dalla prassi, di carattere residuale e che non richiede alcun	
	titolo abilitativo. Non ha negato la falsità dei diplomi, ma l'ha ritenuta	
	irrilevante nella specie. Ha poi rimarcato che la sentenza di patteggiamento e	
	i connessi atti di indagine non potrebbero valere come prova nel giudizio	
	contabile, richiamando l'art. 25, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 150/2022 (c.d.	
	riforma Cartabia), che ha riformulato l'art. 445, comma 1 <i>bis</i> , c.p.p.,	
	escludendo, con norma di carattere processuale immediatamente applicabile,	
	gli effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento. Mancherebbe quindi	
	la prova che il convenuto sia stato preferito ad altri soggetti muniti di titoli.	
	Ha quindi rilevato l'assenza di nesso causale tra la condotta di falso e il danno	
	contestato, non essendo i diplomi oggetto di falsificazione elementi costitutivi	
	e necessari del rapporto di lavoro precario di specie. Ciò ne escluderebbe	
	anche la illiceità e la nullità e confermerebbe il conseguente diritto alla	
	retribuzione, derivante comunque dalla prestazione di fatto ex art. 2126 cod.	
	civ. ovvero dai vantaggi conseguiti dalla p.a. ex art. 1, co.1 <i>bis</i> della L. n.	
	20/1994.	
	3	

	All’udienza del 10 aprile 2024, data per letta su consenso delle parti la	
	relazione illustrativa, le parti hanno argomentato e richiamato le rispettive	
	conclusioni come in atti.	
	Il giudizio è stato quindi trattenuto a decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. L’azione promossa dalla Procura regionale è fondata.	
	1.1. L’incarico di supplenza per il sostegno di minorati psico-fisici per cui è	
	causa è stato attribuito tramite procedura di c.d. messa a disposizione (MAD).	
	Il quadro normativo di riferimento è esposto in citazione (cfr. pagg. 5-6). Basti	
	qui notare che la predetta procedura è richiamata dall’art. 2 del D.M. del 3	
	giugno 2015 n. 326 (recante disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e	
	l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente), ai sensi del quale	
	<i>“è consentito agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di specializzazione</i>	
	<i>per il sostegno agli alunni con disabilità di inserirlo nelle graduatorie di</i>	
	<i>istituto ove sono presenti, per l'attribuzione delle relative supplenze.</i>	
	<i>L'inserimento del titolo non dà luogo al riconoscimento del relativo</i>	
	<i>punteggio, che avrà luogo all'atto della costituzione triennale delle predette</i>	
	<i>graduatorie. In subordine rispetto allo scorrimento degli aspiranti collocati</i>	
	<i>nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il</i>	
	<i>possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità</i>	
	<i>rappresenta titolo prioritario nella scelta dei supplenti per i relativi incarichi</i>	
	<i>attraverso messa a disposizione”</i> . Disposizioni applicative sono contenute	
	nella nota del MIUR del 28 agosto 2018 n. 37856, che, per quanto qui	
	interessa, dispone: <i>“Le domande di messa a disposizione devono essere</i>	
	<i>presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di</i>	
	4	

	sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare	
	espressamente nell'istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti	
	scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati. In ogni caso, le domande	
	di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000,	
	eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le	
	dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti	
	requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del	
	conseguimento del titolo di specializzazione”.	
	1.2. Ciò posto, l’assunto dell’attore è che il convenuto abbia ottenuto la	
	supplenza contestata mediante la presentazione di dichiarazioni false,	
	corredate da documentazione ugualmente falsa, riguardante sia il diploma di	
	maturità magistrale, abilitante all’insegnamento, che il diploma di	
	specializzazione per il sostegno (rispettivamente il Diploma di grado	
	preparatorio della scuola magistrale Casa Gioiosa San Marco di Castellabate	
	conseguito al termine dell’anno scolastico 1995-1996 e il Diploma di	
	specializzazione per il sostegno della Fondazione socio-culturale Passarelli di	
	San Marco di Castellabate conseguito il 16.6.1997).	
	1.3. La Procura regionale ha dato adeguata dimostrazione della condotta	
	illecita ascritta al convenuto, producendo la pertinente documentazione, sia	
	amministrativa che penale (cfr. docc. 1,3,5), ma decisiva in proposito è la	
	sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 20.9.2022 n. 115 (doc. 7/1),	
	che ha condannato il convenuto a pena concordata per i reati di falso e di truffa	
	ed ha dichiarato, ex art. 537 c.p.p., la falsità di entrambi i citati diplomi.	
	1.4. La difesa non ha negato la veridicità dei fatti posti a fondamento della	
	domanda, limitandosi ad eccepire la mancanza di prova degli stessi,	
	5	

	l'insufficienza a tal fine della sentenza di patteggiamento (anche alla luce del	
	nuovo testo dell'art. 445, comma 1 <i>bis</i> c.p.p.) e l'assenza di danno, sia sotto	
	il profilo della prova, che sotto quello della irrilevanza del falso.	
	Tali eccezioni non meritano accoglimento.	
	1.5. Come detto, parte attrice ha dato prova documentale, raccolta all'esito	
	dagli accertamenti effettuati dalla P.G. (doc. 3, all. 1.2, pagg. 142-143), che il	
	nominativo del convenuto non risulta riportato tra coloro che hanno	
	frequentato il citato corso di specializzazione nel periodo interessato, né lo	
	stesso risulta aver mai conseguito il diploma magistrale, non essendo annotato	
	nel registro dei diplomi consegnato alla P.G. dalla citata Scuola magistrale	
	Casa Gioiosa, presso cui si sarebbe diplomato (sulla natura certificativa delle	
	attestazioni contenute nel registro dei diplomi delle scuole statali e di quelle	
	parificate cfr. questa Sezione n. 54/2024).	
	Ne' occorre prova ulteriore a fronte della pronuncia di falsità contenuta nella	
	richiamata sentenza del g.o.(passata in giudicato), cui, del resto, è riservata	
	competenza esclusiva in materia (cfr. art. 14 c.g.c.).	
	1.6. Nel motivare la condanna il giudice penale, pur nei limiti della sentenza	
	pronunciata ex art. 444 c.p.p., ha escluso che, sulla base degli atti processuali,	
	ricorressero i presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento a	
	norma dell'art. 129 c.p.p., ritenendo che la responsabilità dell'imputato	
	potesse evincersi dalla comunicazione della notizia di reato e dagli atti ad essa	
	allegati (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza).	
	Quanto alla efficacia probatoria della pronuncia di patteggiamento ex art. 444	
	c.p.p., la Corte dei conti ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice	
	erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della	
	6	

	responsabilità. Questo, infatti, ha fondamento non solo nella sentenza di	
	patteggiamento, bensì nel complesso degli elementi costitutivi della	
	fattispecie di danno, che trovano dimostrazione nelle evidenze allegate a	
	supporto dell'azione, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano state	
	oggetto di vaglio da parte del giudice penale. I principi affermati dalla	
	giurisprudenza contabile - secondo cui, sebbene la sentenza di patteggiamento	
	non fornisca prova dei fatti nel giudizio, ciò non esclude l'utilizzabilità degli	
	accertamenti fattuali compiuti ai fini penali, ove ritualmente riversati nel	
	fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la condanna risarcitoria - non	
	si pongono in contraddizione con la modifica dell'art. 445 c.p.p., attuativa	
	dell'art. 1, comma 10, lett. a) n. 2 della legge delega (L. n. 134/2021, c.d.	
	riforma Cartabia) (cfr., sul punto, questa Sezione n. 1/2024).	
	Tanto ricorre nel caso di specie, dove, come detto, si sono individuate e versate	
	in giudizio le fonti di prova degli illeciti addebitati al convenuto e dallo stesso	
	compiuti, cui peraltro questi non ha saputo opporre, nemmeno in questa sede,	
	efficaci elementi di segno contrario.	
	1.7. Dalla descritta e comprovata condotta illecita del convenuto è derivato il	
	danno contestato dal Procuratore regionale, corrispondente ai compensi	
	percepiti per le supplenze ottenute mediante frode. Al riguardo, è sufficiente	
	fare richiamo, come previsto nell'art. 17, comma 1 disp. att. c.g.c., alla	
	costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,	
	nell'ipotesi di accesso a posti di impiego pubblico conseguito mediante la falsa	
	attestazione del possesso del titolo di studio richiesto, si versa in una	
	fattispecie di illiceità della causa che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma,	
	cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro,	
	7	

	stante il contrasto con norme fondamentali e generali e con i basilari principi	
	pubblicistici dell'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 296/1990). Pertanto, la	
	prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato (perciò	
	non espressiva della capacità derivante dalla preparazione professionale	
	conseguita con regolare percorso di studi) non arreca all'ente pubblico alcuna	
	utilità e determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e	
	retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che agli emolumenti percepiti	
	abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (cfr., in tal senso, questa	
	Sezione n. 263/2022 cit. e n. 138/2023, nonché Sez. App. Sicilia, n. 243/2012	
	e n. 469/2014; Sez. I App. n. 527/2017; Sezione II App. n. 568/2018; Sez.	
	Toscana n. 463/2021; Sez. Molise, n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n.	
	199/2022 e n. 19/2023).	
	1.8. Cadono di conseguenza anche le obiezioni difensive per cui la MAD	
	sarebbe un procedimento informale, regolato essenzialmente dalla prassi, di	
	carattere residuale e che non richiede alcun titolo abilitante.	
	Il fatto che tale procedura sia subordinata alla mancanza di graduatorie non	
	significa affatto che essa sia del tutto priva di disciplina, come emerge dalle	
	norme dettate in merito dal MIUR e più sopra richiamate. Ma, soprattutto,	
	non può valere a far ritenere superflui i titoli di studio che, una volta dichiarati	
	dall'aspirante e acquisiti al procedimento, costituiscono elementi essenziali	
	del contratto stipulato, attenendo alle qualifiche soggettive di una delle parti	
	contraenti. E ciò è tanto più vero laddove manchi (poiché falsificato), come	
	nella specie, non solo il titolo di specializzazione, ma addirittura quello	
	abilitante all'insegnamento, come il diploma magistrale.	
	2. Il convenuto va quindi condannato al risarcimento del danno in favore del	
	8	

competente Ministero.

2.1. La citazione (cfr. la tabella contenuta nella pagg. 4-5) ha quantificato il danno sulla base dei cedolini paga trasmessi dall'Istituto Comprensivo Goito, prodotti agli atti e non contestati dalla difesa (doc. 5, allegati 5-14), assumendo tuttavia gli importi retributivi al lordo delle trattenute.

Tuttavia, la forma subordinata del rapporto ha inciso sulle modalità di corresponsione del compenso al convenuto, che è avvenuta al netto, essendo il datore di lavoro sostituto d'imposta.

Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. per tutte n. 263/2022 cit. e n. 181/2023, cui, per brevità, si rinvia) è a tale importo che va commisurato l'obbligo risarcitorio.

Sulla stessa linea appare attestata anche la prevalente giurisprudenza civile (cfr., per tutte, Cass. n. 24337/2022) e amministrativa (cfr., per tutte, Cons. Stato n. 3745/2021) in materia di lavoro pubblico.

2.2. Il calcolo è agevolmente ricavabile dei suddetti cedolini mensili, che riportano entrambi i valori (al lordo e al netto), sommando le voci “totale netto” come segue.

- | | | |
|---|------------------------------------|----------------|
| - | Ottobre 2018 (doc. 5, all. 5), | euro 1.341,18; |
| - | Novembre 2018 (doc. 5, all. 6), | euro 1.501,14; |
| - | Dicembre 2018 (doc. 5, all. 7), | euro 1.775,82; |
| - | Tredicesima 2018 (doc. 5, all. 8), | euro 576,58; |
| - | Gennaio 2019 (doc. 5, all. 9), | euro 1.428,81; |
| - | Febbraio 2019 (doc. 5, all. 10), | euro 2.035,27; |
| - | Marzo 2019 (doc. 5, all. 11), | euro 1.414,85; |
| - | Aprile 2019 (doc. 5, all. 12), | euro 1.456,28; |

	- Maggio 2019 (doc. 5, all. 13), euro 1.456,28;	
	- Giugno 2019 (doc. 5, all. 14), euro 1.456,28.	
	Totale euro 14.442,49	
	Tale calcolo è stato effettuato sulla base documentale e prevale su altre diverse	
	indicazioni contenute negli atti penali con diverse finalità.	
	3. La somma capitale andrà rivalutata sulla base degli indici ISTAT a	
	decorrere dalla data di ogni (indebito) pagamento della retribuzione sino alla	
	data di pubblicazione della presente sentenza.	
	4. Sulla somma rivalutata andranno corrisposti gli interessi legali dalla	
	suddetta data sino al saldo.	
	5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte	
	convenuta come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, ezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando	
	CONDANNA	
	PAPPALARDO Armando, c.f. PPPRND69A24H703Y, al pagamento, in	
	favore Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di euro 14.442,49	
	(quattordicimilaquattrocentoquarantadue/49) oltre rivalutazione monetaria	
	secondo gli indici ISTAT dalla data delle singole erogazioni fino alla	
	pubblicazione della presente sentenza e interessi legali, sulla somma così	
	rivalutata, dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo.	
	Liquida le spese di giudizio in euro 77,10 (settantasette/10) e le pone a carico	
	del convenuto.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.	
	10	

